

REPUBBLICA ITALIANA**ATTO MODIFICATIVO DEL "CONTRATTO DI SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA SOSTA PUBBLICA A PADOVA" PROT. N. 164894 DEL 16.06.2009 E SUCCESSIVA PROROGA PROT. N. 0285328 DEL 28.11.2011**

Rep. n. 80253

L'anno 2019 (duemiladiciannove) il giorno 28 (ventotto) del mese di novembre, nel Palazzo Municipale di Padova, avanti a me dott. Giovanni Zampieri, Segretario Generale del Comune di Padova, si sono personalmente costituiti i signori:

- **GUARTI dott. Danilo**, nato a [redacted] il 3 giugno 1968, che interviene nel presente atto in rappresentanza del Comune di Padova ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nella sua qualità di Capo Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità ed in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 234 del 16 aprile 2019, nonché del proprio provvedimento n. 46/0077 del 4 ottobre 2019, quest'ultimo che in originale digitale si allega al presente atto sotto la lettera "A" (c.f. del Comune: 00644060287);

- **BENTSIK dott. Riccardo**, nato a [redacted] l'8 marzo 1963, domiciliato per la carica ove in appresso, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato, nominato con atto del 25 luglio 2017 e legale rappresentante di **APS Holding S.P.A.**, di seguito denominata APS, con sede in Padova in via Salboro n. 22/B (c.f. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova: 03860240286) in forza dei poteri conferitigli dallo statuto della suddetta società.

Le parti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di redigere il presente atto mediante il quale convergono e stipulano quanto segue, premettendo che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 991 del 27 dicembre 1999 è stata conferita ad Azienda Padova Servizi S.p.A. la gestione del servizio delle aree di sosta e dei parcheggi comunali di superficie a pagamento ai sensi dell'art. 22 della L. 142/1990;

- in data 16 giugno 2009 il Comune di Padova ed APS hanno sottoscritto il "Contratto", avente ad oggetto il servizio di gestione della sosta pubblica a Padova con durata decennale, il cui schema è stato approvato con delibera di Giunta Comunale n. 2009/465 del 26 maggio 2009;

- con delibere di Giunta Comunale n. 2010/0256 dell'1 giugno 2010 e n. 2013/0703 del 10 dicembre 2013, si è provveduto ad adeguare il canone annuo di riferimento dovuto da APS al Comune di Padova in base al Contratto sottoscritto;

- con delibera di Giunta Comunale n. 2011/0564 del 2 novembre 2011 è stata prevista la proroga della scadenza del "Contratto" fino al 31 dicembre 2025, formalizzata con l'accordo sottoscritto in data 28 novembre 2011 tra Comune di Padova e APS;

- APS in ragione del proprio statuto sociale è qualificabile secondo il modello dell'*in house providing*;

- APS è affidataria, tra gli altri, del servizio di gestione della sosta pubblica a pagamento, quale società *in house*, come risultante anche da specifica richiesta ex art.192 del D.Lgs. 50/2016 ad ANAC effettuata in data 1 marzo 2018, per l'inserimento della società nell'apposito elenco (fascicolo ID 501);

- a decorrere dall'anno 2017 e nel corso del 2018 sono stati progressivamente soppressi i posti auto interessanti l'area comunale di "piazza Y. Rabin" di complessivi n. 617 stalli e a partire dal 2020 è prevista la soppressione di n. 254 posti auto interessanti l'area comunale di "piazze Boschetti" per esigenze dell'Amministrazione Comunale di deputare le relative aree a destinazioni diverse, per complessivi n. 871 posti auto soppressi;

- l'Allegato A del sopra citato "Contratto", disciplinante la dotazione delle aree di sosta, prevedeva originariamente l'affidamento in gestione ad APS di n. 7.120 posti auto;

- le aree di sosta ad uso pubblico previste dall'allegato E del citato "Contratto" e derivanti da standard urbanistici, pur di interesse per APS, sono regolamentate a parte, come previsto dal Titolo 3 dello stesso e ad oggi sono solo in minima parte state assegnate alla gestione della società stessa;

- con nota prot. n. 153511 del 12 aprile 2019, APS ha rappresentato al Comune che, sulla base di dati certificati di bilancio e sulle risultanze economiche del servizio al 31 dicembre 2018, le circostanze sopra riportate determinano un rilevante squilibrio nella gestione del servizio, fornendo

l'analisi numerica dell'impatto determinato e la quantificazione di una eventuale proroga della gestione necessaria a compensare il predetto squilibrio;

- il vigente "Contratto" prevede che, nel caso in cui vi sia una riduzione della dotazione dei posti auto superiore al 10% di quelli messi a disposizione al momento della stipula del contratto, il canone annuo a favore del Comune di Padova possa essere rivisto su richiesta di una delle parti;

- allo stato attuale non risulta inoltre possibile compensare la diminuzione dei posti auto a pagamento sottratti con la chiusura del "Park Y. Rabin" con l'affidamento in gestione ad APS di altrettanti posti auto a pagamento aventi una redditività annua comparabile con il predetto parcheggio;

- l'affidamento del servizio per la gestione della sosta è avvenuto secondo il modulo della concessione di servizio, in ragione delle previsioni convenzionali che lasciano in capo ad APS, in qualità di concessionario, il rischio operativo sul lato della domanda;

- l'art. 1.1 del vigente "Contratto" prevede espressamente che in caso di modifiche della dotazione di posti auto, atte ad incidere significativamente sull'equilibrio economico finanziario della gestione della sosta, il Comune di Padova si impegna all'adozione di idonee misure compensative da determinarsi di concerto tra le parti;

- la soppressione attualmente di n. 617 posti auto e a partire dal 2020 di n. 871 posti auto, peraltro situati nelle immediate vicinanze dell'area del centro storico di Padova e quindi con un'elevata percentuale di occupazione dei posti auto stessi, comporta una modifica in diminuzione dei posti auto affidati in concessione superiore al 10% rispetto ai posti auto affidati in sede di stipulazione del "Contratto" e, pertanto, come specificatamente previsto dall'art. 1.7 del citato "Contratto" stesso, tale variazione è riconosciuta come rilevante, essendo anche ampiamente superiore al 2% definito in sede contrattuale;

- come risulta dalla nota del Servizio Mobilità e Traffico del Comune di Padova in data 16 aprile 2019 prot. n. 158227, la soppressione di n. 871 posti auto di cui sopra determina le condizioni di cui all'art. 1.7 lettera D1 del "Contratto" vigente;

- la diminuzione dei ricavi derivanti dalla gestione della sosta pubblica di cui al punto precedente non può essere evidentemente addebitata alla cattiva performance del concessionario APS Holding S.p.A. o alla domanda del mercato, ma unicamente alla diminuzione dei posti auto messi a disposizione del concessionario da parte del Comune di Padova;

- il Comune di Padova ritiene di rilevante interesse pubblico garantire che il canone annuo versato da APS al Comune si mantenga almeno costante nel tempo, al fine di preservare le entrate e i conseguenti equilibri di bilancio senza intervenire con aumenti sulle tariffe unitarie della sosta a carico dei cittadini;

- con delibera di Giunta Comunale n. 234 del 16 aprile 2019, già citata, è stato deliberato di procedere al riequilibrio economico finanziario ex art.143 del D. Lgs. 163/2006 della concessione relativa alla gestione della sosta pubblica a Padova mediante la proroga del termine di scadenza al 31 dicembre 2031 del "Contratto di servizio per la gestione della sosta pubblica a Padova" sottoscritto in data 16 giugno 2009 e successive integrazioni;

- APS, a supporto della richiesta di proroga, ha prodotto due relazioni denominate rispettivamente "relazione proroga concessione parcheggi" comprensiva di n. 2 allegati del 30 settembre 2019 e "relazione giuridico-economica relativa alla proroga temporale della convenzione del 16 giugno 2009" comprensiva di allegati del 3 settembre 2019, entrambe agli atti, successivamente ritrasmesse da APS via pec in data 20 novembre 2019 prot. n. 460898;

- l'art. 143 del D.Lgs. 163/2006, applicabile al caso in specie *ratione temporis*, prevede espressamente la necessità di garantire il riequilibrio della gestione in caso di variazione apportata dal concedente alle condizioni-base oggetto dell'affidamento della concessione;

- il comma 8 dell'art. 143 del D.Lgs. 163/2006 espressamente prevede che l'equilibrio del piano economico finanziario possa essere riequilibrato tramite la proroga del termine di scadenza della concessione;

- l'art. 4 del D.L. 138/2011 s.m.i. è stato dichiarato incostituzionale con sentenza n. 199/2012;

- con determinazione del Capo Settore Urbanistica, Servizi Catastali e Mobilità n. 2019/46/0077 del 4 ottobre 2019, già citata, è stato approvato lo schema ed autorizzata la stipula del presente atto.

- 1) Le premesse e i provvedimenti sopra citati fanno parte contestuale, integrante ed interpretativa del presente atto.
 - 2) Le Parti concordano che il vigente "Contratto" venga modificato all'art. 1.2, rubricato "Durata del contratto", prevedendo al comma 2 che il termine di scadenza del suddetto "Contratto" risulti fissato al 31.12.2031. Per l'effetto all'art. 1.2 comma 2, come modificato dalla convenzione del 28.11.2011, le parole "*il presente contratto di servizio scade il 31.12.2025*" vengono soppresse e sostituite dalle seguenti "*il presente contratto di servizio scade il 31.12.2031*".
 - 3) Le Parti concordano di aggiornare l'allegato A del citato "Contratto" e successive modifiche e integrazioni, con l'eliminazione dal suddetto elenco del "Park Y. Rabin" e a partire dal 2020 del "Park Boschetti" per complessivi n. 871 posti auto in meno, in esecuzione di quanto deliberato dalla Giunta comunale con delibera n. 234/2019.
 - 4) Restano ferme tutte le ulteriori previsioni, gli obblighi, gli oneri ed in generale tutte le altre disposizioni del citato "Contratto", con integrale ed espressa accettazione delle Parti, rimanendo in capo ad APS, in qualità di concessionario del servizio di gestione della sosta, il cd. rischio di domanda. Rimane ferma la previsione contenuta all'art. 1.6 ("Canone di riferimento") lettera A1 del "Contratto", come modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 256 dell'1 giugno 2010 e successivamente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 703 del 10 dicembre 2013, secondo cui il canone di riferimento dovuto da APS al Comune di Padova ammonta ad €/anno 2.555.000,00 (duemilionicinquecentocinquantacinquemila), indipendentemente dall'eliminazione di n. 871 posti auto relativi al "Park Rabin" e al "Park Boschetti", fatto salvo quanto riportato al precedente punto 3).
 - 5) Le spese e le tasse tutte inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico di APS che ha già provveduto con i relativi versamenti.
 - 6) Le parti, dato atto di aver ricevuto da me Segretario Generale l'informativa ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, modificato dal D.Lgs n. 101/2018 e dalla disciplina prevista dal Regolamento UE n. 679/2016, prestano il proprio consenso al trattamento degli stessi e alla loro conservazione per dare esecuzione al presente atto e per adempiere ai doveri di legge.
- Le parti mi dispensano dalla lettura degli allegati.
- Quest'atto, scritto in modalità elettronica da persona di mia fiducia, è stato da me letto, mediante l'uso e il mio controllo personale degli strumenti informatici, agli intervenuti che lo approvano e con me lo sottoscrivono con firma digitale. Si compone di n. 2 (due) facciate e parte della presente.



Documento firmato da:
QUARTI DANILO
COMUNE DI PADOVA
28/11/2019



Documento firmato da:
RICCARDO BENTSIK
28/11/2019



Documento firmato da:
ZAMPIERI GIOVANNI
28/11/2019

